



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 5 ottobre 2010

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 2-3 ottobre 2010 - Sesta giornata andata

Bologna-Sampdoria 1-1
Chievo Verona-Cagliari 0-0
Fiorentina-Palermo 1-2
Genoa-Bari 2-1
Internazionale-Juventus 0-0
Lazio-Brescia 1-0
Lecce-Catania 1-0
Napoli-Roma 2-0
Parma-Milan 0-1
Udinese-Cesena 1-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 5 ottobre 2010, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 19

1) SERIE A TIM

Gare del 2-3 ottobre 2010 - Sesta giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Soc. CESENA

Soc. GENOA

Soc. LECCE

Soc. MILAN

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Udinese-Cesena sostenitori della Soc. Cesena accendevano un fumogeno nel proprio settore;

nel corso della gara Genoa-Bari sostenitori della Soc. Genoa facevano esplodere due petardi e accendevano sei fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Lecce-Catania sostenitori della Soc. Lecce accendevano due fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Parma-Milan sostenitori della Soc. Milan accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di €5.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, all'inizio del secondo tempo, esposto per circa tre minuti uno striscione insultante per il Presidente della Società avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere due petardi e acceso un bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €4.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €2.500,00 : alla Soc. **PARMA** per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €1.500,00 : alla Soc. **NAPOLI** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DIAMANTI Alessandro (Brescia): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, inoltre, al 34° del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, rivolto all'Arbitro un epiteto ingiurioso.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COLUCCI Giuseppe (Cesena): per avere, al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, proferito un'espressione blasfema; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura federale.

MONTOLIVO Riccardo (Fiorentina): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

MORETTI Emiliano (Genoa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

GARICS Gyorgy (Bologna)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CASSETTI Marco (Roma)
DAINELLI Dario (Genoa)
LUCCHINI Stefano (Sampdoria)
PACI Massimo (Parma)
PAZIENZA Michele (Napoli)
PEREZ AGUADO Diego Fernando (Bologna)
AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BENTIVOGLIO Simone (Chievo Verona)
BIAVA Giuseppe (Lazio)
BOATENG Kevin Prince (Milan)
BONUCCI Leonardo (Juventus)
CECCARELLI Luca (Cesena)
CHIVU Cristian Eugen (Internazionale)
CONSTANT Kevin (Chievo Verona)
GARGANO Walter Alejandro (Napoli)
GATTUSO Gennaro Ivan (Milan)
LJAJIC Adem (Fiorentina)
PARISI Alessandro (Bari)
ZAPATA VALENCIA Cristian (Udinese)

PRIMA SANZIONE

ABDI Almen (Udinese)
ANTONINI Luca (Milan)
ARONICA Salvatore (Napoli)
BENALOUANE Yohan (Cesena)
BRESCIANO Marco (Lazio)
DE ALMEIDA Angelo Mariano (Parma)
GAZZI Alessandro (Bari)
MASIELLO Andrea (Bari)
MATRI Alessandro (Cagliari)
MOTTA Marco (Juventus)
OLIVERA DA ROSA Ruben (Lecce)
PISANO Francesco (Cagliari)
PIZARRO CORTEZ David Marcelo (Roma)
RIGONI Luca (Chievo Verona)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

FERREIRA DE SOUZA Marcio Rafael (Genoa)
LAVEZZI Ezequiel (Napoli)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BEGA Francesco (Brescia)

PRIMA SANZIONE

ABBIATI Christian (Milan)

ANDREOLLI Marco (Chievo Verona)

BALZARETTI Federico (Palermo)

IBRAHIMOVIC Zlatan (Milan)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €3.000,00

FICCADENTI Massimo (Cesena): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, uscendo per molti metri dall'area tecnica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) DIRIGENTI

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €3.000,00

LEONARDI Pietro (Parma): per avere, al 37° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; recidivo.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 5 OTTOBRE 2010

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta